

## REGOLAMENTO

### **Art. 1 - Natura dell'Università per adulti di Lugo**

- I. L'Università per adulti organizza e concretizza gli interventi di formazione culturale e di educazione permanente degli adulti secondo quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto dell'Associazione per lo sviluppo della cultura.
- II. Essa non è sostitutiva o ripetitiva dell'ordinamento istituzionale dell'istruzione, ma tende ad interpretare esigenze che nascono da persone che volontariamente scelgono di migliorare o di consolidare la propria qualità culturale.
- III. La struttura organizzativa non è rigida nelle forme e nei programmi e le lezioni si possono differenziare in base ai contenuti offerti: alla serie di lezioni che riguardano uno stesso argomento si dà titolo di *corso*.

### **Art. 2 - Corsi**

- I. I corsi hanno uno sviluppo temporale determinato da precise esigenze didattiche.
- II. Il Consiglio di gestione stabilisce annualmente la durata dell'anno accademico ed autorizza l'attivazione dei corsi secondo criteri fissati dallo stesso Consiglio (art. 11, comma 3 dello Statuto).

### **Art. 3 - Iscrizione ai corsi**

- I. L'iscrizione ai corsi dell'Università per adulti è aperta, esclusivamente, ai soci dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale.
- II. Non è richiesto alcun titolo di studio per iscriversi.
- III. Le iscrizioni, effettuate oltre il termine stabilito, saranno accolte compatibilmente con il numero dei posti disponibili e per i corsi che siano stati attivati.
- IV. E' consentito recedere dall'iscrizione a un corso, con restituzione del contributo, fino a 10 giorni prima dell'inizio del corso stesso.
- V. Se il corso non sarà attivato, il contributo versato verrà interamente restituito.

### **Art. 4 - contributo dei soci dell'Associazione**

Il contributo dei soci che partecipano ai corsi dell'Università per adulti è annualmente stabilito dal Consiglio di gestione e può variare secondo le modalità di attuazione e le esigenze didattiche del corso.

### **Art. 5 - Attestati ed esami**

- I. L'Associazione rilascia, a richiesta personale, attestati di frequenza a coloro che hanno frequentato almeno il 60% delle lezioni.
- II. Sono rilasciati attestati di merito a coloro che, volontariamente, sostengono e superano una prova finale; per i corsi di lingua straniera le prove sono ammesse dopo la frequenza del terzo livello.
- III. Gli attestati di frequenza e di merito non hanno valore legale.

### **Art. 6 - Presentazione dei programmi**

- I. L'Associazione per lo sviluppo della cultura stabilisce annualmente i corsi ed i relativi docenti sulla base di un proprio progetto culturale.
- II. Chiunque può far pervenire, entro la data stabilita dal Consiglio di gestione, al Presidente dell'Associazione, una proposta dettagliata del corso che intenderebbe svolgere. Questa sarà valutata dal Consiglio di gestione e, se giudicata compatibile con il progetto culturale dell'Associazione, potrà essere inserita, nella programmazione delle attività annuali.

### **Art. 7 - Docenti**

- I. La scelta dei docenti, fondata su criteri di competenza e capacità didattica, può esulare dai titoli accademici o professionali posseduti.
- II. La collaborazione, richiesta o volontaria, s'intende esaurita con l'espletamento del corso stesso.
- III. Il Consiglio di gestione, per motivi di forza maggiore, può sostituire un insegnante, prima o durante un corso.

### **Art. 8 - Coordinatore dei corsi dell'Università per adulti**

- I. Il Coordinatore è nominato dal Consiglio di gestione e ha il compito di:
  - a. coordinare tutta l'attività didattica dell'Università per adulti;
  - b. predisporre, secondo le indicazioni del Consiglio di gestione dell'Associazione per lo sviluppo della cultura, il programma annuale dei corsi;
  - c. sovrintendere alla realizzazione del programma fissato in stretto rapporto coi docenti;
  - d. mantenere rapporti, di ordine didattico, con gli iscritti.
- II. In caso di necessità o di dimissioni è sostituito da persona indicata dal Consiglio di gestione.
- III. Il Coordinatore ha la facoltà di avvalersi di uno o più gruppi di lavoro per lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca.

### **Art. 9 Luogo e sede dei corsi**

- I. L'organizzazione logistica è annualmente decisa dal Consiglio di gestione.
- II. Secondo quanto espresso dall'art. 2, comma A dello Statuto dell'Associazione, i luoghi e le sedi possono essere stabilite anche su indicazione dei soci e tenendo conto di accordi con istituzioni pubbliche od organizzazioni private del territorio.

***Art. 10 Modifiche al Regolamento***

Le eventuali modifiche al presente Regolamento debbono essere proposte al Consiglio di gestione da almeno un decimo dei soci secondo le modalità stabilite dall'art. 11 dello Statuto dell'Associazione per lo sviluppo della cultura.